DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 1983

relativa ad una procedura a norma dell'articolo 85 del trattato CEE
(Pratica n. IV/30.671 — IPTC Belgium)

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(83/667/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato ([1]), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare gli articoli 3 e 15,

vista la decisione della Commissione del 20 settembre 1982 di avviare d'ufficio la procedura,

dopo aver dato modo all'impresa interessata di manifestare il suo punto di vista sugli addebiti su cui essa si basa, conformemente alle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 17 e a quelle del regolamento n. 99/63/CEE della Commissione, del 25 luglio 1963, relativo alle audizioni previste dall'articolo 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 17 del Consiglio ([2]),

previa consultazione del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,

considerando quanto segue:

I. I FATTI

(1) Il 17 dicembre 1981 la Commissione ha adottato la decisione 82/371/CEE ([3]) con la quale ha dichiarato che alcune disposizioni della «Convenzione concernente l'utilizzazione del marchio di conformità Navewa-Anseau per lavabiancheria e lavastoviglie» (in appresso «la convenzione») stipulata il 13 dicembre 1978, costituivano infrazioni all'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE, nella misura in cui escludevano, per gli importatori non esclusivi, la possibilità di ottenere un controllo della conformità delle lavabiancheria e lavastoviglie, che essi importano in Belgio, a condizioni non discriminatorie rispetto a quelle riservate ai fabbricanti o importatori esclusivi.

(2) I destinatari della decisione 82/371/CEE sono l'Association nationale des services d'eau (Anseau-Navewa), l'Union des fournisseurs des artisans de l'alimentation (Ufaral-Ulevo) e le imprese partecipanti alla convenzione elencate negli allegati I e II della predetta decisione. Questi due elenchi, che sono stati predisposti sulla base delle informazioni fornite alla Commissione dalla Communauté de l'électricité (CEG), fanno una distinzione fra le imprese che hanno partecipato all'elaborazione della convenzione (figuranti nell'allegato I) e le imprese che hanno aderito alla convenzione dopo la sua stipulazione (elencate nell'allegato II). Soltanto alle imprese appartenenti alla prima categoria è stata inflitta un'ammenda.

(3) Dai documenti relativi alle riunioni preparatorie della convenzione risulta che una ditta nota come Allumalux ha partecipato alle seguenti riunioni dei gruppi «Entretien du linge» e «Lave-vaisselle»:

— riunione del 23 ottobre 1978 in cui Allumalux era rappresentato dal sig. Demeestere;

— riunione del 13 dicembre 1978 in cui Allumalux era rappresentato dal sig. Donnay.

Il 19 settembre 1978 è stato precisato ai membri dei gruppi «Entretien du linge» e «Lave-vaisselle» che uno degli obiettivi della CEG era di ottenere per i propri membri un trattamento che le favorisse rispetto ai non membri che dovevano far effettuare i controlli indivi-

([1]) GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.
([2]) GU n. 127 del 20. 8. 1963, pag. 2268/63.
([3]) GU n. L 167 del 15. 6. 1982, pag. 39.

duali delle loro macchine da parte di Anseau, mentre i membri della CEG potevano beneficiare in esclusiva del marchio di conformità o dell'etichetta di omologazione Navewa-Anseau. Nella riunione del 23 ottobre 1978, si osservò che la convenzione aveva il merito di costituire un'arma contro le importazioni parallele.

Allumalux figura anche nell'elenco delle imprese interessate dalla convenzione al 30 novembre 1978.

(4) Allumalux ha inoltre ricevuto, prima del 13 dicembre 1978 e quindi anteriormente alla stipulazione della convenzione, un esemplare del progetto di convenzione al quale essa poteva apportare le modifiche che le fossero sembrate necessarie. Allumalux non ha mai proposto modifiche.

(5) Negli elenchi successivi alla conclusione della convenzione, che sono stati forniti dalla CEG, figura il nominativo «Bosch ex Allumalux». La Commissione ha pertanto indirizzato la comunicazione degli addebiti nella procedura n. IV/29.995 alla Robert Bosch N.V. (Bosch), chaussée de Mons, 128-130, 1070 Bruxelles, e non a Allumalux, dato che Bosch figurava fra le imprese che avevano partecipato all'elaborazione della convenzione.

(6) Bosch nella sua risposta scritta alla comunicazione degli addebiti non ha contestato di aver partecipato all'elaborazione della convenzione né nel corso dell'audizione, e neppure in alcun altro momento anteriore alla decisione della Commissione. Quest'ultima ha pertanto ritenuto che Bosch aveva partecipato all'elaborazione della convenzione e ha inflitto a quest'impresa un'ammenda di 76 500 ECU (3 146 346 FB).

(7) Dopo aver ricevuto la notifica della decisione, Bosch ha sostenuto di essere stata inclusa soltanto per errore nell'elenco delle imprese cui era stata inflitta un'ammenda. Bosch sarebbe stata infatti costituita il 19 maggio 1980 e avrebbe provveduto alla distribuzione esclusiva dei prodotti del gruppo Bosch in Belgio soltanto a partire dal 1° giugno 1980. Sino ad allora alla distribuzione di questi prodotti avrebbe provveduto la Società per azioni IPTC Belgium, in qualità di concessionario indipendente.

(8) Dal contratto stipulato il 22 maggio 1980 tra IPTC e Bosch risulta che quest'ultima ha acquisito soltanto una parte delle attività di IPTC, che ha cessato di distribuire i prodotti del gruppo Bosch a decorrere dal 1° giugno 1980. A decorrere da questa data IPTC ha cessato la distribuzione delle lavabiancheria e delle lavastoviglie e pertanto di applicare la convenzione.

(9) In risposta ad una domanda di informazioni basata sull'articolo 11 del regolamento n. 17, inviata dalla Commissione l'8 giugno 1982 a IPTC, questa società ha confermato di aver importato e distribuito i prodotti Bosch in Belgio fino al 31 maggio 1980 e di aver utilizzato in quel periodo la denominazione commerciale «Allumalux». IPTC ha confermato inoltre di essere membro della CEG, alla quale aveva aderito in qualità di importatore e distributore di apparecchi elettrici, e di aver fatto parte dei gruppi «Lave-vaisselle» e «Entretien du linge». IPTC ha inoltre precisato di aver ridotto la propria attività alla sola distribuzione di apparecchi per il condizionamento dell'aria. IPTC ha realizzato il seguente fatturato (1):

(in milioni di FB)

	Totale	Comparto elettrodomestici
1979		
1980		
1981		
1982.		

(10) Il 4 novembre 1982, la Commissione ha adottato la decisione 82/777/CEE (2) che modifica la decisione 82/371/CEE classificando Bosch fra le imprese che hanno aderito alla convenzione dopo la sua conclusione e sopprimendo l'ammenda che era stata inflitta a questa società.

(11) Nella comunicazione degli addebiti indirizzata il 24 novembre 1982 a IPTC, la Commissione ha invitato questa società a trasmettere le sue osservazioni sugli addebiti contestati, precisando che in parte questi addebiti erano gli stessi che avevano motivato la decisione 82/371/CEE con la quale aveva dichiarato che alcune disposizioni della convenzione costituivano infrazioni all'articolo 85 del trattato.

(1) Nella versione pubblicata della presente decisione alcune cifre saranno d'ora in avanti omesse, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21 del regolamento n. 17 concernenti i segreti relativi agli affari.
(2) GU n. L 325 del 20. 11. 1982, pag. 20.

II. VALUTAZIONE GIURIDICA

A. Applicabilità dell'articolo 85

(12) IPTC è un'impresa ai sensi dell'articolo 85 del trattato. Essa ha partecipato all'elaborazione della convenzione e ne ha fatto parte dal 1° gennaio 1979 al 31 maggio 1980. Questa società faceva parte dei gruppi «Entretien du linge» e «Lave-vaisselle» della CEG, che hanno elaborato la convenzione; essa è menzionata, sotto la denominazione commerciale Allumalux, fra i partecipanti a due delle riunioni per la messa a punto della convenzione e nell'elenco dei partecipanti originari alla convenzione. IPTC ha applicato la convenzione acquistando le etichette Navewa-Anseau e apponendole su tutte le macchine da essa vendute.

(13) Alcune disposizioni della convenzione costituivano infrazioni all'articolo 85 del trattato, per i motivi esposti nella predetta decisione 82/371/CEE (punti da 37 a 67). IPTC non ha fornito nessun elemento atto a confutare la motivazione.

B. Articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17

(14) Da quanto precede risulta che IPTC ha azionato le disposizioni dell'articolo 85 del trattato a decorrere dal 1° gennaio 1979 e fino al 31 maggio 1980, a causa della sua partecipazione alla preparazione della convenzione Navewa-Anseau e dell'applicazione da essa fattane in seguito.

(15) È un fatto notorio che le misure adottate dalle imprese per ostacolare le importazioni parallele e istituire barriere artificiali all'interno della Comunità, pregiudicando in tal modo l'unità del mercato comune, sono regolarmente perseguite e condannate dagli organi comunitari. Nella fattispecie, le restrizioni alle importazioni parallele, basate su un sistema contrattuale di controllo della conformità a norme tecniche, costituiscono infrazioni gravi all'articolo 85 del trattato, a causa dell'obbligatorietà del sistema nei confronti dei terzi.

(16) IPTC ha commesso queste infrazioni intenzionalmente poiché era consapevole dell'oggetto anticoncorrenziale della convenzione. Infatti i membri dei gruppi «Entretien du linge» e «Lave-vaisselle» della CEG erano stati informati che uno degli obiettivi perseguiti dalla CEG nell'instaurare il nuovo sistema di omologazione era di ottenere un trattamento di favore per i propri membri e che la convenzione aveva il merito di costituire un'arma contro le importazioni parallele.

(17) Il fatto che i membri del personale di IPTC che rappresentavano questa società nelle predette riunioni dei gruppi «Entretien du linge» e «Lave-vaisselle» non avrebbero avuto il potere di rappresentare validamente la società non può esimere l'impresa dalla sua responsabilità sotto il profilo del diritto della concorrenza. Infatti il testo del progetto di convenzione è stato inviato a IPTC prima di essere definitivamente adottato per consentire all'impresa di formulare le eventuali osservazioni al riguardo. IPTC conosceva di conseguenza il testo che prescriveva l'obbligo di apporre le etichette Navewa-Anseau e aveva avuto la possibilità di proporre modifiche. Peraltro le persone fisiche hanno di fatto impegnato la società che ha effettivamente applicato la convenzione acquistando le etichette e apponendole sulle macchine da essa vendute.

(18) La responsabilità di IPTC deriva sia dalla sua partecipazione all'elaborazione della convenzione sia dalla sua qualità di membro della CEG, a causa dell'attivo ruolo da essa svolto nell'elaborazione e nell'attuazione della convenzione.

(19) Appare di conseguenza opportuno imporre a IPTC un'ammenda ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17. Il suo ammontare deve tener conto della durata dell'infrazione, del contesto particolare nel cui ambito l'infrazione è stata commessa e dell'importanza dell'impresa sul mercato di cui trattasi; tuttavia, data la riduzione delle attività globali di IPTC ad un livello estremamente basso, deve essere imposta a questa società un'ammenda ridotta rispetto a quelle imposte alle altre imprese che hanno partecipato all'elaborazione della convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le disposizioni della convenzione concernente l'utilizzazione del marchio di conformità Navewa-Anseau, stipulata il 13 dicembre 1978 a Bruxelles,

che escludono per gli importatori non esclusivi la possibilità di ottenere un controllo della conformità delle lavabiancheria e lavastoviglie che essi importano in Belgio, a condizioni non discriminatorie rispetto a quelle riservate ai fabbricanti e agli importatori esclusivi, hanno configurato infrazioni all'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE, nel periodo in cui la società per azioni IPTC Belgium partecipava a tale convenzione. Trattasi in particolare degli articoli 2, 4.1, 5 e 6 della convenzione, nonché dell'articolo 6 del regolamento ad essa allegato.

Articolo 2

1. Un'ammenda di 5 000 (cinquemila) ECU, vale a dire 229 502 FB, è inflitta a IPTC Belgium.

2. L'ammenda è pagabile presso la Banca Bruxelles-Lambert, agence européenne, sul conto n. 310.0231000-32 della Commissione delle Comunità europee, nel termine di tre mesi a decorrere dalla notifica della presente decisione.

Articolo 3

La società per azioni IPTC Belgium, chaussée de Mons, 128-130, B-1070 Bruxelles, è destinataria della presente decisione.

La presente decisione costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 192 del trattato CEE.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 1983.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Membro della Commissione